



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Convenzione per l'utilizzo di graduatoria di concorso pubblico tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e il Comune (o altro ente) di Valle Castellana.

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI, in persona del Direttore Generale Territoriale Dott. Ing. Fausto FEDELE, **che nel prosieguo della convenzione** sarà indicato semplicemente "Ministero"

e

IL COMUNE DI VALLE CASTELLANA, di seguito "Comune" (o Ente) :

VISTO l'art. 97 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

VISTO l'art. 9 della L. 16 gennaio 2003, n. 3 il quale prevede che previa emanazione di apposito regolamento, le amministrazioni dello Stato possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvati da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione;

VISTO l'art. 3, comma 61, della legge 24/12/2003, n. 350 il quale stabilisce che, nelle more dell'emanazione del predetto regolamento, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

VISTO che con la conversione in legge del D.L. n.101/2013 (L.125/2013), il legislatore ribadisce all'articolo 4 "Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego" la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi, le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate;

VISTO che l'articolo 3, comma 4, lettera b), legge 56/2019 consente "l'avvio di procedure concorsuali nel limite dell'80% delle facoltà assunzionali possibili nel triennio";

VISTO il D. L. 30 aprile 2019, n. 34, art 47, comma 1;

VISTO che l'art. 1, comma 374, legge 30 dicembre 2018, n. 145 autorizza il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ad avvalersi della previsione di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

VISTO che la legge 27.12.2019, n. 160, all'art. 1, commi da 147 a 149, stabilisce i nuovi parametri per lo scorrimento delle graduatorie e che pertanto sono "...sono utilizzabili sino al 30.9.2020..." le graduatorie approvate dal 2012 al 2017 e che le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 "...sono utilizzabili entro 3 anni dalla loro approvazione."



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

VISTO che la legge 27.12.2019, n. 160, all'art. 1, comma 149, stabilisce, altresì, che all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: “tre anni dalla data di pubblicazione” sono sostituite dalle seguenti: “due anni dalla data di approvazione”.

CONSIDERATO che è interesse del Ministero utilizzare le predette graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato e verificata la disponibilità del Comune o altro ente;

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente atto convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Il Ministero è autorizzato ad utilizzare la graduatoria di merito relativa al bando di concorso pubblico di Istruttore Tecnico Cat. C Posiz. Econom. C1 approvata in data 5 agosto 2021.

Il Ministero potrà utilizzare la suddetta graduatoria nel rispetto dei commi da 147 a 149 della legge 27.12.2019, n. 160.

Articolo 2

Il Ministero si impegna alla verifica della sussistenza dei requisiti professionali imposti dalla normativa vigente in ordine all'utilizzo della graduatoria, nonché all'effettuazione delle assunzioni nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente ed in particolare da quella relativa alle assunzioni secondo i parametri declinati dall'ordinamento professionale del detto Ministero.

L'assunzione è, pertanto, condizionata all'accertamento della sussistenza dei requisiti professionali imposti dalla normativa vigente in materia.

Il Ministero provvede direttamente alla chiamata degli aventi titolo all'assunzione, in ordine di graduatoria, fermo restando la sussistenza dei predetti requisiti professionali e la facoltà del Ministero di esclusione dalla chiamata dei candidati non in possesso di tali requisiti.

La mancanza di tali requisiti in capo al candidato utilmente collocato in graduatoria, comporta lo scorrimento in favore del candidato successivo, previa verifica della sussistenza dei citati requisiti professionali.

In caso di accettazione della proposta di contratto da parte di candidati utilmente collocati nella graduatoria oggetto di utilizzo, costoro stipuleranno direttamente con il Ministero, e rispettivamente in virtù dei profili professionali previsti dalle graduatorie definitive precedentemente riportate, un contratto individuale di lavoro per l'area funzionale seconda della seconda fascia economica, ovvero un contratto individuale di lavoro per l'area funzionale terza della prima fascia economica, giusta ordinamento professionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, redatto ai sensi del C.C.N.L. 2006-2009, e sarà cura del detto Ministero comunicare tempestivamente i nominativi degli idonei che hanno stipulato i predetti contratti.



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Sarà cura del Ministero inserire tra le clausole contrattuali la rinuncia definitiva al mantenimento del posto in graduatoria presso il Comune (o altro ente) che avrà effetto a partire dalla presa di servizio del candidato presso il Ministero.

L'eventuale rifiuto all'assunzione presso il Ministero non pregiudica in alcun modo la posizione in graduatoria del candidato idoneo presso il Comune (o altro ente), lo stesso conserva il posto in graduatoria per eventuali successive assunzioni da parte del Comune (o altro ente) concedente la graduatoria.

Articolo 3

Resta ferma la piena facoltà del Comune (o altro ente), previa comunicazione al Ministero, di utilizzare la graduatoria oggetto del presente accordo in base alle proprie esigenze di servizio ed il Ministero, si riserva, per sopravvenute e particolari esigenze, di comunicare l'impossibilità di avvalersi della graduatoria oggetto del presente accordo.

Articolo 4

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità ad essa correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), e al D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.eii.

Articolo 5

La presente convenzione è a titolo gratuito e non comporta oneri a carico delle parti.

Articolo 6

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione, è competente il Foro individuato ai sensi e per gli effetti dell'art. 413, comma 5 del Codice di Procedura Civile.

Articolo 7

La presente convenzione ha durata limitata al periodo di validità della graduatoria concorsuale che ne costituisce oggetto, fatta salva la facoltà di revoca anticipata da parte del Comune (o altro ente).

per il Comune o altro Ente

Firmata digitalmente

per il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Il Direttore /Provveditore
firmata digitalmente